

LETTERA CIRCOLARE PROT. P1334 / 4101 Sott. 120 DEL 13/11/2007

Professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818. Sintesi delle disposizioni in vigore e relativi chiarimenti.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione del nuovo applicativo informatico finalizzato alla gestione della banca dati on-line dei professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818. Inoltre, ulteriori richieste, sono pervenute in merito alle modalità di espletamento dei corsi di formazione. In attesa di una revisione complessiva del D.M. 25/03/1985 e successive modifiche ed integrazioni, si è ritenuto opportuno, pertanto, predisporre una raccolta dei provvedimenti emanati nel tempo, corredandola dei chiarimenti richiesti.

Codice di individuazione alfanumerico o di abilitazione

Il D.M. 25 marzo 1985 ha stabilito le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/1984. Esse prevedono che, per ogni professionista, siano riportate le relative generalità (*dati anagrafici, luogo di nascita e di residenza*). Il decreto citato ha inoltre introdotto il codice di individuazione alfanumerico (art. 11 – commi 2 e 3), ovvero, codice di abilitazione, il quale è assegnato dall'Ordine o Collegio d'appartenenza e da questo comunicato al professionista; detto codice è il risultato della composizione di più fattori alfanumerici. Nell'ordine:

- a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio;
- b) il numero di iscrizione all'albo professionale (*matricola*);
- c) la lettera iniziale della professione (R per i dottori agronomi ed i dottori forestali, B per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati, A per gli architetti – pianificatori – paesaggisti e conservatori, C per il chimici, G per il geometri, I per gli ingegneri, T per i periti agrari ed i periti agrari laureati, P per i periti industriali ed i periti industriali laureati);
- d) il numero progressivo dell'autorizzazione rilasciata dall'Ordine o dal Collegio professionale.

L'applicativo informatico, introdotto con la Lettera-Circolare prot. n° P 504 / 4101 Sott. 120 del 17/04/2007, consente di realizzare la costruzione del codice in modo semplice ed automatico. In particolare, i numeri di cui alle lettere b) e d) sono costituiti da cinque cifre e possono variare da "00001" a "99999". La lettera di cui al punto c), invece, attraverso la quale è possibile individuare la specializzazione, consente, anche nei casi di omonimia, di garantire l'unicità del codice. In definitiva, le modalità di costruzione del codice non differiscono se il professionista è un laureato con laurea magistrale, oppure un diplomato. Con l'introduzione dei corsi di laurea triennali, invece, si è reso necessario inserire un elemento di differenziazione. Infatti, a prescindere dalla specializzazione conseguita (*ingegnere, architetto, perito industriale, ecc...*), è stato necessario distinguere i professionisti con laurea magistrale da quelli con laurea triennale. Questa nuova esigenza

ha comportato la necessità di apportare una modifica, anche se minimale, alla iniziale costruzione del codice d'individuazione. In particolare questa ha riguardato esclusivamente il "numero progressivo", il quale, costituito originariamente da un formato numerico, è stato modificato in un formato alfanumerico. Ciò ha consentito d'introdurre, quale elemento di differenziazione, la lettera "B" in coda allo stesso e quindi al codice di individuazione o abilitazione. Ne consegue che, il codice d'individuazione o di abilitazione finale, ad esempio per un professionista in possesso della laurea *triennale* in ingegneria, iscritto all'Ordine degli ingegneri con sigla provinciale "ZZ", numero d'iscrizione (*matricola*) n° 356 (00356) e numero di abilitazione progressivo n°187 (0187B), è il seguente:

ZZ00356I0187B

Al fine di evitare ulteriori dubbi, nella sottostante tabella è stato riportato il codice di individuazione che un professionista assumerebbe se, a parità di parametri (*stessa provincia, numero di matricola e progressivo*), cambiasse esclusivamente la specializzazione (*ingegnere, architetto, agronomo, ecc...*)

SPECIALIZZAZIONE	LAUREA MAGISTRALE (5 ANNI)	LAUREA TRIENNALE (3 ANNI)	DIPLOMA
Agronomi / Forestali	ZZ00356R00187	ZZ00356R0187B	
Agrotecnici		ZZ00356B0187B	ZZ00356B00187
Architetti	ZZ00356A00187	ZZ00356A0187B	
Chimici	ZZ00356C00187	ZZ00356C0187B	
Geometri			ZZ00356G00187
Ingegneri	ZZ00356I00187	ZZ00356I0187B	
Periti Agrari		ZZ00356T0187B	ZZ00356T00187
Periti Industriali		ZZ00356P0187B	ZZ00356P00187

Come si evince, *la lettera "B" è prevista solo ed esclusivamente per il professionista con laurea triennale e dev'essere sempre aggiunta in coda al numero progressivo e quindi al codice d'individuazione o di abilitazione.*

Si sottolinea inoltre che l'Ordine (Collegio) professionale deve attenersi scrupolosamente alla regola di *assegnare numeri progressivi incrementati di una unità. Non è consentito cioè assegnare numeri progressivi con incrementi diversi o casuali.*

Sulla base delle suddette precisazioni l'Ordine (Collegio) professionale è *tenuto ad apportare le correzioni e/o modifiche necessarie ed a comunicare al professionista interessato il nuovo codice d'individuazione o abilitazione qualora venissero riscontrate difformità rispetto allo standard descritto.*

Professionisti sospesi e/o radiati

Uno degli elementi innovativi introdotto con il nuovo applicativo informatico (Lettera-Circolare prot. n° P 504 / 4101 Sott. 120 del 17/04/2007), consiste nella possibilità di

trasmettere i dati relativi ai professionisti sospesi e/o radiati per via telematica e non più attraverso il supporto cartaceo. Al riguardo si chiarisce che:

- 1) il professionista deve essere considerato “sospeso” dall'esercizio della professione nel campo delle attività indicate dalla Legge n. 818/1984, solo se il periodo di sospensione è ancora valido ed attuale. In caso diverso, nella banca dati deve essere rimossa ogni indicazione in tal senso;
- 2) se un professionista è stato sospeso a tempo indeterminato, nella banca dati deve essere inserita solo la data d'inizio della sospensione e lasciata in bianco la casella relativa alla data di fine sospensione;
- 3) se un professionista è stato radiato dall'albo di appartenenza, deve essere cancellato anche dalla banca dati dei professionisti abilitati di cui alla Legge n. 818/1984, senza trasmettere a questo Ufficio alcuna comunicazione scritta, così come è previsto per i professionisti sospesi.

Aggiornamento dei dati in tempo reale

Altro elemento innovativo, oltre alla trasmissione per via telematica, è stato quello di consentire l'aggiornamento e la consultazione dei dati in tempo reale. Ne consegue che, fermo restando i requisiti richiesti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla Legge n. 818/1984, stabiliti dal D.M. 25 marzo 1985, *l'autorizzazione e quindi il codice di individuazione rilasciato al professionista, potrà essere considerato **definitivo** già all'atto del rilascio.*

Si ribadiscono inoltre, opportunamente aggiornati, i seguenti contenuti della Lettera-Circolare n° 19792 del 16/12/1993:

- a) un professionista precedentemente iscritto ad un Ordine (o Collegio) professionale, continua a mantenere la propria autorizzazione anche quando decide di trasferirsi ad altro Ordine (o Collegio);
- b) in caso di trasferimento di un professionista tra due corrispondenti Ordini (o Collegi) professionali, l'Ordine (o Collegio) di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, assegna d'ufficio un nuovo codice d'individuazione, rilasciando altresì una nuova autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 818/1984. L'Ordine (o Collegio) di provenienza invece, è tenuto a ritirare e ad annullare la vecchia autorizzazione provvedendo alla cancellazione del vecchio codice d'individuazione dalla banca dati di competenza;
- c) il trasferimento del professionista deve essere indicato sia nella documentazione aggiornata dell'Ordine (o Collegio) di provenienza, sia in quella dell'Ordine (o Collegio) di destinazione;
- d) resta fermo che l'Ordine (o Collegio) provinciale debba, parimenti, ritirare ed annullare l'autorizzazione ad un proprio iscritto che venga cancellato, a qualsiasi altro titolo, dall'Ordine (o Collegio) stesso;
- e) se un professionista con diploma di scuola media superiore, regolarmente iscritto al Collegio professionale di appartenenza, in possesso dell'autorizzazione e quindi del codice di abilitazione all'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 818/1984, decide, a seguito del conseguimento della laurea di specializzazione (magistrale o triennale) di trasferire l'iscrizione all'Ordine (o Collegio) professionale

corrispondente, esso continua a mantenere detta autorizzazione. L'iscrizione al nuovo Ordine (o Collegio) sarà effettuato nelle modalità chiarite ai punti precedenti.

Corsi di formazione

Il D.M. 25/03/1985, all'art. 3, comma secondo, stabilisce fra le modalità per l'autorizzazione e l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno (*oggi banca dati on-line*) di cui alla Legge n. 818/1984 che, il professionista, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo da almeno due anni;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi.

Al riguardo, si ribadiscono, opportunamente aggiornati, i seguenti contenuti della Lettera-Circolare n°4317 del 18/11/1994:

- a) possono accedere ai corsi di specializzazione antincendio, di cui al D.M. 25 marzo 1985, art. 5, anche i professionisti che non abbiano ancora compiuto i due anni di iscrizione al proprio albo. Non è contemplata, invece, la possibilità di estendere la partecipazione anche ai laureati (diplomati) non ancora iscritti al proprio Ordine (Collegio) di pertinenza;
- b) fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 25 marzo 1985, non possono essere presentate ai relativi Ordini (o Collegi) professionali domande di iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno, né possono essere rilasciate dai suddetti Uffici le autorizzazioni di cui all'art. 5 del D.M. 30 aprile 1993 qualora i professionisti interessati non posseggano entrambi e contemporaneamente i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 25 marzo 1985.

Si rammenta inoltre che, in base all'articolo 3, lettera b) ed all'articolo 5, comma 10 del D.M. 25 marzo 1985, l'attestato di frequenza al corso può essere rilasciato unicamente se il colloquio è stato superato con esito positivo.

Per quanto attiene invece la partecipazione dei funzionari tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali ai corsi di specializzazione in prevenzione incendi, organizzati ai sensi della Legge 818/84 e del D.M. 25 marzo 1985, si ribadiscono i seguenti chiarimenti della nota ministeriale prot. n. DCPST/A4/082/EL/01120 del 28 maggio 2002:

- c) è consentita la partecipazione dei suddetti funzionari ai corsi in argomento, indipendentemente dalla loro iscrizione agli albi dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, a condizione che venga acquisito il preventivo "Nulla Osta" dell'Amministrazione di appartenenza;
- d) per l'attività di certificazione, secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1986 (in Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1986), i funzionari interessati devono aver superato con esito favorevole gli esami di fine corso.

Si chiarisce inoltre che, l'attestato rilasciato a seguito del superamento con esito positivo dell'esame di fine corso, conserva la propria validità a condizione che sia integralmente osservato quanto previsto dal D.M. 16 maggio 1986. In particolare, con riferimento agli art. 1 e 2, ai funzionari dei ruoli tecnici su citati possono essere conferiti, per le attività ricomprese nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, nell'ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza. Si soggiunge inoltre che, i funzionari citati, possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno tramite il proprio Ordine (o Collegio) di appartenenza, nel rispetto dei disposti del D.M. 25 marzo 1985 e del citato D.M. 16 maggio 1986.

Programma del corso di formazione

Come accennato in premessa, in attesa della revisione complessiva del D.M. 25/03/1985, si ribadiscono i contenuti della Lettera-Circolare NS 555/4101/Sott. 120 del 24/02/1994. Pertanto, il programma generale di massima per i corsi di specializzazione di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 1 della Legge n. 818/1984 è il seguente:

A)	OBIETTIVI E FONDAMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI.	10
A1	Introduzione alla prevenzione incendi. Criteri generali alla luce delle norme vigenti	2
A2	Analisi delle condizioni di rischio al fini antincendi	1
A3	Prevenzione incendi primaria e secondaria	1
A4	Misure di prevenzione incendi propriamente detta per ridurre la probabilità dell'insorgenza dell'incendio.	2
A5	Misure di protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle conseguenze dell'incendio	2
A6	Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (D.M. 30.11.1.983) e segnaletica di sicurezza (D.P.R. 8.6.1982, n. 524)	2

B)	FISICA E CHIMICA DELL'INCENDIO	6
B1	Generalità sulla combustione. Sostanze combustibili, solide, liquide e gassose	1
B2	Aria necessaria alla combustione. Temperatura di ignizione, punto di infiammabilità, temperatura di accensione	1
B3	Energia di attivazione. Prodotti della combustione	1
B4	Poteri calorifici. Limiti di infiammabilità ed esplosività	1
B5	L'incendio: fattori da cui dipende, sviluppo propagazione ed effetti.	1
B6	Esplosione di vapori, gas e polveri.	1

C)	TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE. PROTEZIONE PASSIVA.	15
C1	Resistenza al fuoco delle strutture	6
	— Carico d'incendio	
	— Stabilità, tenuta ed isolamento	

	— L'incendio reale e l'incendio convenzionale	
	— La curva temperatura - tempo	
	— La circolare n° 91 del 1961 e la norma UNI 9723 del febbraio 1990	
C2	Reazione al fuoco dei materiali	6
	— Le classi dei materiali	
	— Metodi di prova	
C3	Compartimentazione	1
C4	Distanze di sicurezza	1
C5	Sistemi di vie d'uscita	1

D)	TECNOLOGIA DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA	15
D1	Sistemi di rilevazione automatica dell'incendio ed allarme	2
D2	Impianti per lo scarico dei fumi e del calore	1
D3	Sostanze estinguenti	1
D4	Mezzi di estinzione fissi	1
D5	Estintori d'incendio portatili	1
D6	Impianti fissi di estinzione automatica dell'incendio ed allarme	2
D7	Impianti elettrici in luoghi con pericolo d'incendio	2
D8	Impianti di messa a terra	1
D9	Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche	1
D10	Apparecchiature elettriche di manovre e protezione	1
D11	Gestione della sicurezza in genere. Squadre antincendio aziendali e piani di emergenza	2

E)	NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI E LORO APPLICAZIONE	40
<u>E1</u>	<u>I prodotti nella prevenzione incendi: certificazione, omologazione, maratura CE</u>	<u>5</u>
<u>E2</u>	<u>Attività ad uso civile e commerciale</u>	
E2.1.	Locali di pubblico spettacolo e trattenimento	2
E2.2.	Impianti sportivi	1
E2.3.	Esposizione e vendita	2
E2.4.	Scuole	1
E 2.5.	Alberghi	2
E 2.6.	Edifici pregevoli	1
E 2.7.	Edifici di civile abitazione	1
E 2.8.	Altre tipologie di edilizia civile (ospedali, uffici, ecc....)	2
<u>E 3</u>	<u>Aree a rischio specifico</u>	
E 3.1.	Vani di ascensori e montacarichi	1
E 3.2.	Impianti per la produzione di calore	2
E 3.3.	Autorimesse	2
E 3.4.	Impianti per la produzione dell'energia elettrica	1
E 3.5.	Depositi di materiali combustibili	2
<u>E 4</u>	<u>Attività ad uso industriale</u>	
E 4.1	Stabilimenti e piccole aziende	2
E 4.2	Depositi di oli minerali	2
E 4.3	Depositi di G.P.L.	2
E 4.4	Attività a rischio di incidente rilevante	2
E 4.5	Distributori di carburanti liquidi e di G.P.L	3
E 4.6	Trasporto, accumulo, distribuzione del gas naturale	2

E.4.7	Sostanze esplosive	1
E 4.8	Sostanze radiogene	1

F)	LEGISLAZIONE GENERALE	4
F1	Dalla legge 27.12.1941, n. 1570 al D.lg. 8/3/2006, n. 139	1
F2	Legge 7.12.1984, n. 818 e decreti applicativi	1
F3	Principali elementi di legge e di norme di pubblica sicurezza in materia di prevenzione incendi Compiti di polizia amministrativa e giudiziaria dei Vigili del Fuoco	1
F4	Responsabilità dei professionisti e relative sanzioni penali	1

G)	ESERCITAZIONI PRATICHE SU ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI	10
	Saranno effettuate n. 2 esercitazioni pratiche per la risoluzione di problemi connessi alla applicazione della normativa e/o di criteri tecnici di prevenzione incendi su specifici esempi pratici	

NOTA: Dai corsi destinati ai professionisti di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 maggio 1986 (dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, agrotecnici) verrà omessa la trattazione degli argomenti indicati ai seguenti punti del programma: E 2.1, E 2.2, E 2.4, E 2.5, E 2.6, E 2.7, E 4.7, E 4.8 .

Si ribadiscono inoltre i contenuti della Nota ministeriale prot. n° DCPST / A4 / 084 / EI / 01120 del 29 Maggio 2002 ed in particolare:

a) il programma del corso autorizzato da questo Ministero deve essere conforme a quello stabilito con la predetta Lettera Circolare prot. NS 555 4101 sott.120 del 24 febbraio 1994 ed aggiornato con:

- nuove procedure di prevenzione incendi (D.P.R. 37/98 e D.M. 4/5/98);
- sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D. Lg.vo 626/94 e D.M. 10/03/98);
- valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- controllo delle attività a rischio di incidente rilevante (D. Lg.vo 17 agosto 1999, n. 334 e successivi decreti attuativi);

Procedure per l'autorizzazione dei corsi di formazione

Si ribadiscono i contenuti della Lettera-Circolare NS 661/4101/Sott. 137 del 01/02/1999. Pertanto, l'Ordine (o Collegio) provinciale che propone l'istituzione del corso, deve inoltrare all'Ufficio scrivente, con ampio anticipo, rispetto alla data di inizio delle lezioni, la seguente documentazione in originale:

- a) lettera di proposta, a firma del presidente dell'Ordine (o Collegio) con indicazione della sede di svolgimento del corso nonché del nominativo del direttore incaricato;
- b) programma del corso predisposto conformemente alle indicazioni delle circolari ministeriali n° NS 555/4101/sott. 120 del 24/02/94 e della nota ministeriale prot. n° DCPST / A4 / 084 / EI / 01120 del 29 Maggio 2002;
- c) diario delle lezioni con l'indicazione dell'argomento trattato da ciascun docente;

- d) elenco dei docenti con l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- e) parere favorevole del Consiglio Nazionale proponente;
- f) parere favorevole del Direttore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco;

Si rappresenta, infine, la necessità che i pareri dei Consigli Nazionali e dei Direttori Regionali o Interregionali dei Vigili del Fuoco siano formulati con esplicito riferimento alla documentazione sopra indicata.

Inoltre, in merito alla regolamentazione delle *richieste di adesione*, si ribadiscono i contenuti delle note ministeriali di prot. n° DCPST / A4 / 084 / EI / 01120 del 29 Maggio 2002 e prot. n° DCPST / 839/4101/Sott. 137 del 04 agosto 2006 che prevedono: l'acquisizione del nulla osta dell'Ordine (o Collegio) professionale che propone l'organizzazione del corso, nonché degli Ordini e/o Collegi che chiedono di aderire e dei rispettivi Consigli Nazionali. Inoltre, dette richieste devono pervenire a questo Ufficio contestualmente alle richieste di autorizzazione all'espletamento del corso.